



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 203 del 26/10/2023**

**Oggetto:** COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. FORMULAZIONE DELL'INTESA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT.A) DELLA L.R. 24/2017, SULLA VARIANTE AL PSC ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 47 DEL 30.12.21.

IL PRESIDENTE

VISTE:

- la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;
- la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21

PREMESSO che il Comune di San Secondo Parmense è dotato dei seguenti strumenti urbanistici ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.:

- Traduzione del PRG negli strumenti della pianificazione comunale ai sensi della L.R. 20/2000 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2004;
- Variante POC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 05.08.2005;
- Variante PSC e RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28.09.2006;
- Variante parziale in aree residenziali di classificazione vigente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.69 del 30.11.2006;
- Variante parziale al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 10.04.2007;
- Variante parziale al PSC-POC-RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 24.11.2007;
- Variante parziale al POC-RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.05 del 25.01.2008;
- Variante parziale al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 07.10.2009;

- Variante parziale al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 28.11.2013;
- Variante parziale al PSC-POC-RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28.11.2013;
- Variante parziale al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 23.16.2014;
- Variante parziale al RUE approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 23.16.2014;
- Variante parziale al PSC-POC-RUE adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 16.04.2014;

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 02.12.2021 ha approvato il Documento Preliminare della variante specifica al PSC denominata "Variante III 2021";

che il giorno 09.12.2021 si è svolta la Conferenza di Pianificazione per la valutazione congiunta dei contenuti della variante in esame al termine della quale è stato redatto il verbale conclusivo, inviato a tutti i soggetti interessati con nota n. 34046 del 20.12.2021 e da cui emergono i pareri favorevoli di ARPAE e Consorzio di Bonifica Parmense;

che il Comune ha inviato a questo Ente (PEC n. 4934 del 24.02.22) la variante urbanistica specifica di PSC in oggetto adottata con atto di C.C. n. 47 del 30.12.2021 per la formulazione delle riserve ex art.32 LR 20/2000 e s.m.i. e contestualmente ha trasmesso la conseguente Variante al POC – RUE adottata con atto di CC n. 48 del 30.12.2021;

che la Provincia di Parma, con decreto Presidenziale n. 145/2022 del 23.06.2022 ha formulato le riserve sulla suddetta Variante al PSC e sulla conseguente Variante al RUE, ai sensi della L.R. 20/00 e s.m.i. nonché dell'art. 3 comma 5 della L.R. 24/2017, precisando altresì che la citata variante al RUE potrà essere approvata solo dopo l'approvazione della Variante al PSC;

che il Comune di San Secondo Parmense, con nota prot. 23647 del 11.08.2023, ha comunicato che con delibera di C.C. n. 27 del 17.07.2023 ha controdedotto alle riserve della Provincia e alle osservazioni dei privati sulla variante al PSC in esame chiedendo contestualmente l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 32 comma 10 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO che la variante in esame prevede:

- lo stralcio di alcune previsioni per nuovi insediamenti a carattere residenziale (Area L, Area F, Area D) e la restituzione di tali aree agli usi agricoli,
- la modifica degli usi previsti nell'Area P5, ridefinita come area M, con passaggio da usi commerciali ad usi residenziali;
- una nuova previsione a carattere commerciale – area P10 - di tipo media struttura di vendita nella zona a nord del capoluogo nell'area posta all'incrocio tra la SP10 e la Str. Fornace Marchi con contestuale modifica della viabilità e la sua realizzazione a carico dell'attuatore dell'area commerciale;

che in particolare le nuove previsioni richiedono la variazione dei seguenti elaborati:

- PSC\_N: Norme di attuazione con la modifica del Capo V "Sistema del territorio urbano" e lo stralcio, l'introduzione o la modifica degli ambiti suddetti;
- TAV PSC4: Progetto del territorio comunale con lo stralcio, l'introduzione o la modifica degli ambiti suddetti;
- TAV PSC3\_TU\_TUZ\_TR: Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale, modifiche alla perimetrazione del territorio urbanizzabile con lo stralcio delle aree L, F e D e l'inserimento dell'area P10, tra la SP10 e la Str. Fornace Marchi;

che la variante si compone dei seguenti documenti:

- PSC\_Rel\_Var: Relazione illustrativa di Variante (comprensivo degli stralci cartografici e

- normativi degli elaborati di Piano)
- PSC\_N: Norme di attuazione
  - PSC3\_TU\_TUZ\_TR: Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale in scala 1:25.000
  - PSC4: Progetto del territorio comunale in scala 1:10.000
  - PSC\_VST: VALsat
  - VNC: Tavola e scheda dei vincoli

che contestualmente alla modifica del PSC, sono state predisposte opportune e coerenti modifiche al POC-RUE ed in particolare:

- nelle norme di attuazione è stato modificato l'art. 19 "(POC) Zone residenziali di espansione a prescrizione normativa specifica" e l'art. 25 "(POC) Zone commerciali e direzionali di espansione";
- nella cartografia sono state modificate le tavole RUE P3a "Progetto del territorio Urbano" e RUE2c "Progetto del territorio Comunale";

che la Provincia di Parma, con decreto Presidenziale n. 145/2022 del 23.06.2022 ha formulato riserve sulla suddetta Variante al PSC e sulla conseguente Variante al RUE, riguardo l'ammissibilità di alcune proposte inserite nella variante alla luce del comma 4, dell'art. 4 della L.R. 24/17 e della circolare regionale di prime indicazioni applicative della Legge stessa (Prot. 179478/2018) secondo le quali le varianti alla strumentazione urbanistica possono prevedere l'introduzione solo di modifiche parziali indicate nella normativa;

che nello specifico tali proposte sono la rivisitazione in chiave residenziale dell'area P5, posta lungo la provinciale SP10 a sud del cimitero comunale, attualmente a carattere commerciale, e la modifica del progetto di completamento della tangenziale nord nel tratto che collegherebbe la SP50 alla SP10, contestualmente all'inserimento, nell'area posta all'incrocio tra la SP10 e Str. Fornace Marchi, di una nuova previsione a carattere commerciale (media struttura di vendita) e di servizio alla viabilità, la cui attuazione è vincolata alla realizzazione a spese del proponente del nuovo tratto di tangenziale, dalla rotatoria sulla SP10 fino all'innesto con la Strada della Fornace e che più precisamente:

- il rilievo avanzato circa la proposta di conversione dell'area P5 (area commerciale) in ambito M (mix urbano ove è ammessa la residenza) è connesso al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24/2017 "Contenimento del consumo di suolo" che prevede che il consumo di suolo non sia consentito per nuove edificazioni residenziali se non per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale e per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;
- l'ambito M (ex ambito P5) e il nuovo ambito P10, non risultano coerenti con i commi 2 e 3 dell'art. 32 della LUR "Perimetro del Territorio Urbanizzato", che prevedono che i nuovi insediamenti al di fuori del Territorio Urbanizzato non possano accrescere la dispersione insediativa e che le nuove soluzioni localizzative debbano essere contigue ad insediamenti esistenti così come disposto dal comma 4 dell'art. 5 della nuova LUR, cosa che non risulta dalla cartografia presentata per i suddetti ambiti;

che il comune con successiva deliberazione di C.C. n. 27 del 17.07.2023 ha controdedotto alle riserve della Provincia specificando in particolare che:

- per quanto attiene il rilievo relativo all'area M circa l'incongruenza della scelta con il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24/2017, il Comune ha osservato che l'assunto di tale comma sia da ricondurre allo spirito della LUR circa il contenimento del consumo di suolo ed alla limitazione di utilizzo di territorio rurale non pianificato dagli strumenti urbanistici, mentre la variante in oggetto attiene ad un'area in cui è già prevista una trasformazione seppur per usi terziari;
- per quanto riguarda l'osservazione che i nuovi insediamenti al di fuori del Territorio Urbanizzato non possano accrescere la dispersione insediativa, la controdeduzione risponde che le scelte effettuate sono ritenute coerenti con la LUR sia per quanto attiene le scelte localizzative delle aree proposte sia per gli obiettivi individuati per quelle previsioni;

che, come dichiarato dal Comune nella deliberazione di C.C. n.27/2023, a seguito del previsto deposito degli elaborati di variante, comprensivi del Rapporto Ambientale di ValSAT ai sensi dell'art.13, comma 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di soggetti privati;

che il Comune, con nota pervenuta in data 11.08.2023 prot. n. 23647, ha provveduto alla trasmissione alla Provincia dei seguenti pareri sulla Variante adottata:

- parere di AUSL del 22.06.2023 Prot. n.431678;
- parere di ARPAE del 31.05.2023 Prot. n.65116 (Sinadoc 21542/23);

DATO ATTO che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che, pur abrogando la previgente L.R. 20/2000, ne fa salve le procedure consentendo ai Comuni, nel periodo transitorio, di dare attuazione alla pianificazione urbanistica vigente e di apportare alla stessa variazioni indispensabili, applicando la normativa previgente;

che in particolare l'art. 4 comma 4 lett. a) consente ai Comuni di avviare e approvare varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, quale la variante in esame, che pertanto può seguire il proprio iter con la procedura di cui alla L.R. 20/2000;

CONSIDERATO che il Comune ha controdedotto alle riserve della Provincia esprimendosi sulle stesse con motivazioni così come previsto dall'art. 32 c. 8 della L.R.20/2000;

che l'istruttoria dalla Provincia pur non evidenziando criticità tra le scelte di pianificazione proposte e le disposizioni di tutela contenute nei tematismi del PTCP vigente, conferma quanto espresso con Decreto del Presidente n. 145/2022 del 23.06.2022, per cui in sede di approvazione della variante, si propone una riconsiderazione finalizzata al riallineamento alla normativa vigente;

che il Comune, con nota pervenuta in data 11.8.2023, Prot. n.23647, ha trasmesso alla Provincia le osservazioni (n.3) pervenute a seguito del deposito degli elaborati di variante, comprensivi del Rapporto Ambientale di VAS\ValSAT elaborato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi ed ha contestualmente trasmesso la deliberazione di C.C. n. 27 del 17.07.2023 con la quale ha controdedotto a tali osservazioni;

che nello specifico le osservazioni (pervenute a Protocollo Comunale):

- Prot. n. 3433 del 15.04.2022;
- Prot. n.3408 del 14.4.2022;

non riguardanti specificatamente aspetti correlati alla sostenibilità ambientale e territoriale della variante in esame;

che l'osservazione Prot. n. 3462 del 19.04.2022 riporta sinteticamente:

- la necessità di approfondire le dinamiche demografiche che giustificano tali proposte, sottolineando l'importanza della garanzia del pieno coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative importanti;
- la necessità di privilegiare la ristrutturazione degli edifici esistenti e il potenziamento delle strutture ricettive temporanee sul territorio comunale, a favore anche della migliore gestione della matrice "acque", evidenziando in particolare criteri di sostenibilità nel recupero delle acque, diminuzione di consumo di suolo, inserimento di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili e chiarezza nella destinazione delle risorse derivate dagli oneri verso il potenziamento del depuratore e all'isola ecologica;
- l'importanza di prevedere e fissare le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture, in modo che, indipendentemente dai tempi di realizzazione delle opere;

che risultano altresì pervenute allo Scrivente Servizio n.2 osservazioni:

- Prot. n. 1079 del 5.2.2022;
- Prot. n. 11634 del 11.11.2021;

non riguardanti in modo specifico gli elaborati di ValSAT;

che AUSL ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sulla variante in oggetto, rimarcando, relativamente all'area commerciale, posta in prossimità dell'incrocio tra la SP10 e la Strada Fornace Marchi, la necessità di prevedere un collegamento ciclabile tra il nuovo polo commerciale ed il capoluogo e, vista la presenza nelle vicinanze di un impianto di telefonia mobile, ha sottolineato la necessità di valutare se la zona di edificazione ricada all'interno o all'esterno dei volumi di irradiazione dell'impianto e che per le zone eventualmente all'interno di questi volumi, sarà opportuno procedere a calcoli puntuali che confermino il rispetto dei valori d'attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici;

che ARPAE ha espresso parere favorevole con la prescrizione, in merito al comparto residenziale proposto per l' "Area M", in sede di revisione della Zonizzazione acustica comunale, sia modificata la classificazione acustica per la parte di comparto residenziale esterna alla fascia di rispetto stradale, introducendo ad es. una Classe III, maggiormente compatibile con la residenza e con il contesto circostante;

che il Consorzio di Bonifica P.se, in sede di conferenza di pianificazione ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della LR 20/2000,, in merito agli aspetti idraulici ha espresso parere favorevole di massima, riservandosi le prescrizioni di dettaglio concernenti gli aspetti di competenza nella successiva fase di adozione ed approvazione della variante;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, preso atto del parere favorevole di ARPAE e AUSL, ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. 20/2000 e smi, fermo restando quanto di seguito riportato:

- in relazione alla necessità di approfondimento delle dinamiche demografiche, evidenziata nelle osservazioni presentate, si ricorda al Comune di prendere in considerazione, per le opportune valutazioni delle proposte, i dati già trasmessi dallo Scrivente Servizio (Elaborazioni Ufficio di statistica Provincia di Parma su dati ISTAT) con nota Prot. n. 29556/2023 dove, oltre ad una rappresentazione grafica delle fragilità demografiche e sociali del territori, viene illustrata la variazione percentuale della popolazione residente in ambito demografico (1.1.2017 - 31.12.2021), il saldo naturale medio annuo 2017-2021 rispetto alla popolazione media e il ricambio percentuale della popolazione straniera 2017-2021 in ambito sociale; dati che dimostrano la solidità positiva dei diversi trend riguardanti il Comune di San Secondo;
- in merito alle previsioni presso l'area P5, si prende atto dell'importante area di cessione di 95.000 mq a destinazione verde pubblico e dotazioni territoriali posta ad est del cimitero di San Secondo Parmense, per la quale il Comune dovrà prevedere e attuare una specifica integrazione della destinazione a verde pubblico coniugata con l'obiettivo di potenziamento dei servizi ecosistemici e le mitigazioni di carattere idraulico, necessità rappresentata anche nei contenuti delle osservazioni pervenute e nei contributi di ARAPE;
- in sede di convenzione attuativa degli interventi previsti, dovranno essere previste, in coerenza con i rilievi emersi in sede di conferenza di pianificazione e fase di partecipazione, opportune compensazioni a favore della mobilità dolce per l'accessibilità e connessione delle previsioni con il centro urbano consolidato, quale incremento alla qualità delle dinamiche della "città pubblica";

- in sede di approvazione di variante dovrà essere esplicitato il richiamo del piano di monitoraggio della ValSAT del PSC vigente quale strumento di monitoraggio dell'attuazione delle stesse previsioni, o in alternativa prevedere un nuovo piano in sede attuativa calibrato sulle fragilità emerse nelle valutazioni dei successivi livelli di pianificazione;

che, preso atto dei contenuti della Variante al PSC in esame, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e del D.M. 17 gennaio 2018;

che la relativa Variante al POC - RUE, adottata con delibera di C.C. n. 48 del 30.12.2021, potrà essere approvata solo dopo l'approvazione della presente variante al PSC;

SENTITO il Consigliere delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

#### DECRETA

di esprimere l'intesa sulla Variante al PSC del Comune di San Secondo Parmense adottata con delibera di con atto di C.C. n. 47 del 30.12.2021 e controdedotta con delibera di C.C. n. 27 del 17.07.2023 , ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e dell'art. 4 della L.R. 24/2017, fermo restando quanto richiamato nel precedente CONSIDERATO;

di formulare parere motivato favorevole sulla ValSAT della variante al PSC ai sensi dell'art.15, del D.Lgs. n.152/06 e dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente CONSIDERATO;

di trasmettere al Comune di San Secondo Parmense copia del presente atto per i provvedimenti conseguenti;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendere esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **3836 /2023** ad oggetto:

" COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. FORMULAZIONE DELL'INTESA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT.A) DELLA L.R. 24/2017, SULLA VARIANTE AL PSC ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 47 DEL 30.12.21. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 26/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale